

IL PRESIDENTE

- Vista la decisione del Consiglio di Amministrazione della Società Forlifarma S.p.A. del 06 agosto 2010 con la quale viene riconosciuta la qualifica di dirigente amministrativo al rag. Davide Cangini, qualifica Q1, a far tempo dal 01 ottobre 2010;
- Visto il CCNL dirigenti Confservizi del 21 dicembre 2004 e successivi accordi:

Dispone

- 1) Al rag. Davide Cangini, nato a Forlì (FC) il 18 agosto 1963 e residente a Forlì (FC), Via Lughese n. 345, dipendente della Società Forlifarma S.p.A. in qualità di Direttore Amministrativo, inquadrato al livello Q1 del CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, viene attribuita la qualifica di Dirigente Amministrativo ai sensi del CCNL Dirigenti Confservizi del 21 dicembre 2004 e successive modificazioni a far tempo dal 01 ottobre 2010;
- 2) Con l'attribuzione della qualifica dirigenziale al rag. Davide Cangini vengono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Gestione e redazione bilancio di esercizio, relazioni e dichiarazioni;
 - b) Coordinamento attività dell'ufficio amministrativo e gestione del relativo personale;
 - c) Funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Rapporti con il Collegio Sindacale;
 - e) Attività, analisi, proposta alla Presidenza sulla gestione economica delle farmacie della Società e di quelle convenzionate;
 - f) Assistenza al Presidente nelle trattative sindacali, nella gestione degli immobili e nelle attività di compravendita e locazione;
 - g) Gestione progetti/iniziative su incarico dalla Presidenza;
- 3) Il trattamento economico viene rapportato al Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi vigente pari, alla data odierna, ad € 57.000,00, con assorbimento di tutte le somme attribuite dal CCNL per i dipendenti da Aziende Speciali Farmaceutiche.

Ai sensi del CCNL per i dirigenti Confservizi è prevista la facoltà di iscrizione al Previdai ed al FASI (da esercitarsi a Sua cura), inoltre per i primi due anni di qualifica aziendale (2010 e 2011) si dispone che la Retribuzione Variabile Incentivante (RVI) non sia superiore al 3% della TMCG, escluso oneri sociali (da erogarsi al raggiungimento degli obiettivi fissati e comunque con le modalità di cui al CCNL);

- 4) Per la tutela assistenziale e previdenziale si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL citato.